



COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 REG. DEL.

N. 1541 PROT.

OGGETTO: " INTRODUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) IN LUOGO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU). APPROVAZIONE SCADENZE E RATE TARES PER L'ANNUALITA' 2013. "

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **21,05** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N.Ord.		Presenti	Assenti
1.	DOMENICHETTI Mario	X	
2.	GHIOZZI Donato	X	
3.	AGOSTI Aldo		X
4.	ZERBA Tiziana	X	
5.	LUCHELLI Sabina	X	
6.	LUGANO Aldo	X	
7.	FRATTINI Domenico	X	
8.	PERTUSI Maurizio	X	
9.	DAGLIA Marco	X	
10.	PERNIGOTTI Celestino	X	
11.	BARBIERI Mariateresa	X	
12.	SCABINI Gabriele		X
13.	DEDOMENICI Antonio	X	
	TOTALE	11	2

Partecipa il Segretario Comunale DR. TORRIERO Gianluca.

E' PRESENTE l'Assessore esterno Daglia Giuseppe.

Sono assenti giustificati: Agosti Aldo e Scabini Gabriele.

Il Sign. DOMENICHETTI MARIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

CC 12 DEL 16.05.2013

Oggetto: " INTRODUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) IN LUOGO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU). APPROVAZIONE SCADENZE E RATE TARES PER L'ANNUALITA' 2013. "

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., è stata disciplinata l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO che il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Ambiente con il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. d), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art. 14, spetta esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;

TENUTO CONTO che il comma 35 dell'art. 14 stabilisce che il versamento del tributo, sempre in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è effettuato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;

ATTESO che il medesimo comma 35 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurando all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu e che per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate dal comune nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che la Camera dei Deputati, con la conversione del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, ha inserito l'art. 1 bis, prevedendo l'ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a luglio, anziché ad aprile;

CONSIDERATO che tale nuovo rinvio potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, atteso che le principali fonti di entrata per le amministrazioni comunali sono:

- L'IMU, la cui prima rata è prevista nel mese di giugno;
- La TARES, la cui prima rata sarebbe prevista per il mese di luglio;

- Il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), che da quest'anno è soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), i cui criteri di definizione, quantificazione e fissazione dei termini dei riversamenti non sono ancora stati individuati dai Ministeri competenti;

CONSIDERATO che il comma 46 dell'art. 14 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituenda TARES e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che il comma 11 dell'art. 14, nell'indicare la composizione della tariffa del nuovo tributo TARES, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il comma 9 dell'art. 14, 3° periodo, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993;

VISTA la Delibera di Giunta n. 19 del 29/05/2012 di conferma delle tariffe TARSU in cui si mantenevano invariate le tariffe in vigore dal 2008, anche per l'anno 2012;

ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché inadempienze, si ritiene necessario, per l'anno 2013, anticipare l'80% del valore della TARSU applicata nell'esercizio 2012 con pagamento in numero due rate scadenti il 31 luglio 2013 ed il 30 settembre 2013, stabilendo sin da ora, un'ulteriore terza rata scadente il 30 novembre 2013, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa favorire il contribuente che, diversamente, si troverebbe nelle pesanti condizioni di dover affrontare nei medesimi periodi il pagamento sia del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sia quello dell'IMU;

TENUTO CONTO che, tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano in analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore;

VISTO il D.lgs n. 507/1993;

VISTO il D.lgs n. 446/1997;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

VISTO il D.lgs n. 192/2012;

VISTA la Legge n. 228/2012 (legge di stabilità);

VISTO il D.L. n. 1/2013, convertito in Legge n. 11/2013;

VISTO il D.L. n. 35/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento TARSU;

PRESA COGNIZIONE dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - 1^a comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 n. 2 astenuti (Barbieri - Pernigotti) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che al fine di tutelare gli interessi generali dell'ente pubblico, di garantire il pagamento delle obbligazioni giuridicamente maturate, tenuto conto dei termini di applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs n. 192/2012, di non appesantire ulteriormente la situazione della cassa, di garantire il difficile equilibrio tra i flussi delle entrate e delle spese, si rende necessario adottare tutte le misure possibili in materia di politiche fiscali locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e della normativa di settore;
3. di incaricare il Responsabile dell'area finanziaria di porre in essere le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, dell'istituendo tributo, calcolato nella misura dell'80% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno solare 2012, da versare in due rate una scadente il 31 mese di luglio ed una scadente il 30 del mese di settembre del corrente anno;
4. di dare atto che, nelle more della predisposizione del nuovo modello di riscossione F24, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune con le modalità di riscossione già previste dalla Legge;
5. di dare atto, altresì che, ad avvenuta istituzione della TARES, il soggetto passivo dovrà versare il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente provvedimento, entro il 30 novembre 2013, fatto salvo il caso in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;
6. **di provvedere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett.a) del D.L.35/2013 alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, al meno trenta giorni prima della rata di versamento della prima rata;**

Di seguiti, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 n. 2 astenuti (Barbieri - Pernigotti) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1.

Parere degli Uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

" INTRODUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) IN LUOGO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU). APPROVAZIONE SCADENZE E RATE TARES PER L'ANNUALITA' 2013. "

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Brignoli Anna, responsabile del Servizio sopra indicato, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Ponte Nizza, 13/05/2013



La Responsabile del Servizio Finanziario
Anna Brignoli

CC 12 DEL 16.5.2013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Domenichetti Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Torriero Gianluca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 194 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Lì, 17/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Torriero Gianluca

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17/05/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Torriero Gianluca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 17/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Torriero Gianluca